



COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
ALLE MICROIMPRESE DI SAN CIPIRELLO
DANNEGGIATE DALLA PANDEMIA DA COVID 19**

approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 09..... del 27.05.2020

I N D I C E

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento	3
Articolo 2 – Fonti di finanziamento	3
Articolo 3 – Modalità di attuazione	3
Articolo 4 – Categorie di beneficiari delle agevolazioni finanziarie	4
Articolo 5 – Requisiti generali	4
Articolo 6 – Requisiti specifici	5
Articolo 7 – Natura ed entità dell'agevolazione	8
Articolo 8 – Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo ..	9
Articolo 9 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche	11
Articolo 10 – Disposizioni finali	12

TITOLO 1

OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la realizzazione - nell'arco dell'esercizio finanziario 2020 - di un insieme di misure e di aiuti finanziari, ad integrazione delle misure di sostegno previste dalla normativa nazionale e regionale, diretto ad attenuare gli effetti economici e finanziari della pandemia da COVID 19 sull'economia del territorio di San Cipirello, ed in particolare sulle microimprese.
2. I destinatari delle misure di cui al comma 1 sono individuati negli operatori economici la cui attività sia stata, direttamente o indirettamente, concretamente limitata dalle disposizioni dalle disposizioni normative nazionali o regionali dirette a contrastare la diffusione della pandemia.
3. Gli aiuti concessi in applicazione del presente regolamento rientrano nel regime c.d. "*de minimis*", e pertanto rispettano i limiti e le condizioni della normativa di riferimento.

Articolo 2 – Fonti di finanziamento

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono finanziati, in via prioritaria, con le risorse finanziarie che il Comune di San Cipirello economizzerà, nell'esercizio 2020, a seguito delle disposizioni che hanno sospeso il pagamento delle quote di capitale dei mutui attualmente in ammortamento.
2. Al finanziamento degli aiuti possono altresì concorrere le eventuali, ulteriori, risorse provenienti da trasferimenti finanziari nazionali e/o regionali.

Articolo 3 – Modalità di attuazione

1. La Commissione Straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto degli equilibri di bilancio, procede:
 - a. ad individuare le priorità di intervento e ogni altra modalità di attuazione del sistema di aiuti di cui al presente regolamento

- b. ad adottare ogni atto di propria competenza finalizzato alla più efficace e tempestiva realizzazione delle finalità del presente regolamento, anche mediante specifiche direttive alla struttura burocratica del Comune.

TITOLO 2

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Articolo 4 – Categorie di beneficiari delle agevolazioni finanziarie

1. Sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie di cui al presente Titolo gli operatori economici rientranti nelle seguenti categorie in possesso dei requisiti generali e specifici di cui ai successivi articoli 5 e 6:
 - a) Servizi di ristorazione;
 - b) Esercizi di vicinato;
 - c) Servizi alla persona;
 - d) Operatori del turismo
 - e) Attività artigianali;
 - f) Altre imprese che hanno sospeso l'attività;
 - g) Altre imprese significativamente danneggiate.

Articolo 5 – Requisiti generali

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo gli operatori economici di cui all'articolo 4 devono essere in possesso – alla data dell'11/3/2020 - almeno dei seguenti requisiti generali:
 - A. Avere sede nel territorio del Comune di San Cipirello;
 - B. Essere iscritti al Registro delle imprese;
 - C. Rientrare nei parametri di microimpresa come definiti dalla vigente normativa, ad eccezione degli operatori del turismo di cui al successivo articolo 6 comma 6 lettera a) che devono, invece, rientrare nei parametri della piccola impresa come definiti dalla vigente normativa;
 - D. Essere in attività alla data del 11.03.2020 ed alla data di inoltro della domanda di ammissione alle agevolazioni;
 - E. Possedere i requisiti di onorabilità, operatività e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsti dalla vigente normativa per l'accesso ai contributi erogati dagli Enti Pubblici;

- F. Non essere stati destinatari, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo n.159/2011, come s.m.i.;

Articolo 6 – Requisiti specifici

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo gli operatori economici delle categorie di cui all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a g) devono essere in possesso – alla data dell'11/3/2020 - almeno dei requisiti specifici indicati nel presente articolo ai commi 3 e seguenti.
2. Al fine di meglio rispondere ai principi del presente regolamento, anche in relazione a sopravvenute disposizioni statali o regionali, previa adozione di appositi provvedimenti amministrativi, negli atti della procedure di cui al successivo articolo 8 potranno introdursi ulteriori specifiche ai requisiti di cui al presente articolo.
3. L'attività principale degli appartenenti alla categoria "Servizi di ristorazione" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) deve rientrare in uno dei seguenti codici ATECO:
 - 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
 - 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 - 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
 - 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
 - 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
4. Gli appartenenti alla categoria "esercizi di vicinato" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:
 - a) superficie di vendita non superiore a 100 mq;
 - b) attività principale rientrante in uno dei Codici ATECO del gruppo 45.1 "Commercio di autoveicoli" o della divisione 47 "Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)" con esclusione delle attività elencate all'allegato 1 al D.P.C.M. 11.03.2020;
5. L'attività principale degli appartenenti alla categoria dei "servizi alla persona" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c) deve rientrare alternativamente:
 - a) in uno dei Codici ATECO della categoria 96.0 "Altre attività di servizi per la persona", con esclusione delle attività elencate all'allegato 2 al D.P.C.M. 11.03.2020;

- b) in uno dei seguenti codici ATECO:
- 93.12.00 Attività di club sportivi, con esclusione di quelli iscritti a campionati professionistici;
 - 93.13.00 Gestione di palestre;
6. Gli appartenenti alla categoria "operatori turistici" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
- a) Essere gestore, di una o più strutture ricettive;
 - b) L'attività principale svolta deve rientrare in uno dei seguenti codici ATECO:
 - 49.32.10 Trasporto con taxi;
 - 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
 - 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
 - 77.21.01 Noleggio di biciclette
 - 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
 - 79.12.00 Attività dei tour operator;
 - 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
 - 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
7. Gli appartenenti alla categoria "Attività artigianali" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera e) devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti specifici:
- a) Iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane;
 - b) Non svolgere alcuna delle attività rientrante in uno dei codici ATECO indicati all'allegato 1 al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25.03.2020 e ss.mm.ii. o tra quelle consentite ai sensi del D.P.C.M. 11.03.2020, ad eccezione dei codici:
 - 10.52.00 "Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico"
 - 10.71.20 "Produzione di pasticceria fresca";
 - 10.85.01 "Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame",
 - 10.85.02 "Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips"
 - 10.85.03 "Produzione di piatti pronti a base di ortaggi",
 - 10.85.05 "Produzione di piatti pronti a base di pasta",
 - 10.85.09 "Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari"
- purché sia dimostrata la cessazione della produzione in relazione

all'emergenza COVID -19;

- c) Non svolgere, quale attività principale, una di quelle che rientrano nella categoria di cui all'articolo 4 comma 1 lettere da a) a d).
8. Rientrano nella categoria "Altre imprese che hanno sospeso l'attività" tutte le imprese, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, che hanno volontariamente sospeso l'attività, per oltre 30 giorni consecutivi, per una delle seguenti motivazioni:
- a) comprovabili motivi di salute del titolare o suoi familiari, nelle imprese individuali, o della maggioranza dei soci amministratori o loro familiari, nelle società di persone o nelle società a responsabilità limitata con numero di soci inferiore a quattro;
 - b) altre comprovabili cause di forza maggiore connesse al comparto produttivo in cui operano, ovvero a condizioni operative specifiche dell'impresa;
9. Per i beneficiari di cui al comma 8, nei termini e modalità che saranno indicati nell'ambito delle procedure di cui ai successivi articoli, sarà onere del richiedente dare prova della contemporanea sussistenza:
- a) della effettiva sospensione dell'attività per oltre 30 giorni;
 - b) del verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 8 lettere a) e b);
 - c) della sussistenza del rapporto causa effetto tra il verificarsi delle fattispecie di cui al comma 8 lettere a) e b) e la sospensione dell'attività.
10. Rientrano nella categoria "Altre imprese significativamente danneggiate" tutte le imprese, non rientranti nelle categorie precedenti, che hanno subito una riduzione del fatturato complessivo del periodo dal 01.03.2020 al 17.05.2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, non inferiore al 30% (trenta per cento) in conseguenza di una delle seguenti cause:
- a) sospensione dell'attività per oltre trenta giorni per esigenze personali di prudenza sanitaria anche legate agli appelli delle autorità ad adottare ogni azione diretta a ridurre il rischio di contagio per se e per gli altri;
 - b) contrazione del fatturato in relazione agli effetti diretti o indiretti delle disposizioni nazionali o regionali o delle ordinanze sindacali;
11. Per le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 01.03.2019 nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 8 saranno individuati idonei parametri di raffronto al fine di verificare la riduzione del fatturato quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo: fatturato del periodo di attività temporalmente più vicino, doppio del fatturato medio mensile dell'effettivo periodo di attività.

12. Per i beneficiari di cui al comma 10, nei termini e modalità che saranno indicati nell'ambito delle procedure di cui ai successivi articoli, sarà onere del richiedente dare prova della contemporanea sussistenza:
- a) della effettiva riduzione del fatturato specificandone la misura percentuale;
 - b) del verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 10 lettere a) e b);
 - c) della sussistenza del rapporto causa effetto tra il verificarsi delle fattispecie di cui al comma 10 lettere a) e b) e la riduzione del fatturato.

Articolo 7 – Natura ed entità dell'agevolazione

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi nella forma di contributi in conto esercizio e sono con le modalità e l'ordine di priorità di seguito specificato:
- A.** Contributi a fronte dei canoni di locazione sostenuti o da sostenere dall'operatore economico – nel rispetto di regolari contratti di locazione – nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il contributo sarà pari al 50% di ciascuna mensilità, con il limite massimo di € 200,00 per ciascuna mensilità, e non potrà includere l'eventuale IVA gravante sul contratto di locazione;
 - B.** Contributi a fronte dei costi per utenze relative all'attività svolta (luce, gas, acqua, telefono) sostenuti o da sostenere dall'operatore economico per fatture (o documenti equivalenti) pervenute o da pervenire nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il contributo sarà pari al 50% di ciascuna fattura (o documento equivalente), al netto dell'IVA, con il limite massimo di € 200,00 per ciascuna mensilità;
 - C.** Contributi a fronte delle spese di sanificazione e bonifica degli ambienti di lavoro, delle spese di adattamento del luogo di lavoro alle disposizioni dettate per la ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Detto contributo sarà erogato in misura pari al 50% delle spese che l'operatore economico dimostri di avere sostenuto, e comunque nel limite massimo complessivo di € 1.200,00. L'operatore dovrà comprovare altresì che dette spese siano rimaste esclusivamente ed effettivamente a suo carico, ed in particolare che non abbia beneficiato, né intenda beneficiare, per le medesime spese di altri contributi di qualsiasi natura, ivi compreso quelli erogati sotto forma di credito di imposta.

2. In nessun caso i contributi in conto esercizio di cui al comma precedente potranno superare per ciascun singolo operatore economico l'importo complessivo di € 3.000,00 (euro tremila/00).
3. Gli aiuti saranno concessi a tutti gli operatori economici, come individuati all'articolo 4, in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6, nei limiti complessivi della dotazione finanziaria determinata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. Qualora il volume complessivo dei contributi in conto esercizio richiesti e congedibili risultasse superiore alla suddetta dotazione finanziaria, troverà applicazione l'articolo 8, comma 5 lettera b).

Articolo 8 – Procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo

1. Le procedure di richiesta, assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.
2. Per le finalità di cui sopra, previa adozione degli atti di competenza della Commissione Straordinaria ai sensi dell'articolo 2, il Responsabile del procedimento emanerà apposito avviso pubblico, di cui dovrà essere data massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:
 - a. Finalità e obiettivi;
 - b. Dotazione finanziaria;
 - c. Riferimenti normativi ed amministrativi dell'avviso;
 - d. Beneficiari;
 - e. Requisiti di ammissibilità;
 - f. Natura ed entità del contributo;
 - g. Modalità e termini di presentazione della domanda con eventuali allegati richiesti;
 - h. Modalità di analisi della domanda;
 - i. Pubblicazione degli esiti della analisi di ammissibilità delle domande;
 - j. Comunicazione del contributo concesso;
 - k. Modalità di erogazione del contributo finanziario;
 - l. Obblighi del beneficiario;
 - m. Controlli;
 - n. Cause di decadenza e di revoca
3. Le domande presentate saranno istruite, anche mediante il supporto di professionalità esterne, entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini

dell'avviso, sulla base dei seguenti aspetti:

A. Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
- completezza e regolarità della domanda e degli allegati;

B. Ammissibilità:

- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento e dall'Avviso.

4. Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, redige l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili al contributo che è approvato con provvedimento dirigenziale e pubblicato per trenta giorni, durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità di accesso, e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si provvede eventualmente a modificare gli elenchi.
5. Terminata la procedura di cui ai commi precedenti:
 - a. Qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3, sia pari o inferiore alla dotazione finanziaria stanziata in bilancio, si procede all'approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale e alla sua pubblicazione, nonchè a comunicare a mezzo pec ai beneficiari l'ammissione al contributo e l'importo assegnato;
 - b. Qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria di cui al comma 3, sia superiore alla dotazione finanziaria stanziata in bilancio, si procederà, prima dell'approvazione dell'elenco e della comunicazione di cui al punto precedente, alla riduzione di ciascun contributo concedibile in proporzione alle risorse finanziarie disponibili;
6. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma precedente (insufficienza della dotazione finanziaria), la Commissione Straordinaria potrà provvedere, nei limiti delle ulteriori risorse finanziarie eventualmente disponibili o acquisibili, al soddisfacimento delle quote di contributi non coperte dalla dotazione finanziaria iniziale, incrementando la dotazione iniziale.
7. Il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario emesso a favore dell'operatore economico beneficiario.
8. Qualora il beneficiario dovesse risultare a debito per tributi locali, certi, liquidi esigibili, dovuti a fronte dell'attività economica per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente regolamento, l'erogazione del contributo

accordato avverrà al netto dei debiti tributari. A tal fine è fatto obbligo al Responsabile del procedimento di richiedere al Servizio Tributi dell'Ente, prima dell'erogazione del contributo assegnato, se e in che misura esistono debiti per tributi locali a carico del beneficiario. In caso di riscontro positivo egli dovrà assegnare un termine di almeno sette giorni al beneficiario affinché estingua il debito o dimostri che lo stesso non è dovuto. Decorso infruttuosamente detto termine si procede alla compensazione.

Articolo 9 – Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

1. Il Beneficiario, con la semplice presentazione dell'istanza di contributo, si obbliga a:
 - a) rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
 - b) accettare senza alcuna riserva eventuali riduzioni dell'entità del contributo assegnato;
 - c) fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione;
 - d) consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni e controlli anche nel luogo di esercizio dell'attività;
 - e) acconsentire che il Comune di San Cipirello renda pubblici i dati del contributo assegnato;
 - f) mantenere, per almeno un anno successivo alla comunicazione di ammissione al contributo, i requisiti per l'accesso al contributo stesso, fermo restando che tale obbligo si intenderà assolto anche in caso di cessazione dell'attività per causa di forza maggiore entro il termine su indicato;
2. Il Comune di San Cipirello, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica amministrazione e/o di operatori economici all'uopo incaricati, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche sul luogo di esercizio dell'attività in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli atti

- amministrativi emanati in attuazione dello stesso con particolare riferimento agli obblighi di cui al comma 1.
3. Nell'ambito dei controlli di cui al superiore comma 2 gli uffici preposti effettueranno le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 8 su un campione non inferiore al 20% dei beneficiari ammessi al contributo.
 4. Qualora, in sede di controllo, dovesse essere riscontrato il mancato pieno rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 si procederà alla revoca del Contributo.
 5. Il Beneficiario decade automaticamente dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
 - a) contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità entro il periodo di cui al comma 1 lettera f) (1 anno dalla comunicazione di concessione del contributo).
 6. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle eventuali somme già erogate oltre gli interessi al saggio legale ed irroga altresì una sanzione nella misura dal 50% al 200% del contributo assegnato in relazione alla gravità del fatto contestato. La sanzione, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia, sarà sempre pari al 200% del contributo assegnato qualora la revoca sia imputabile a dolo o colpa grave del beneficiario che:
 - a. sia stato reticente nella produzione e trasmissione di dati, notizie, documenti;
 - b. oppure abbia prodotto e/o trasmesso dichiarazioni, dati, notizie, documenti falsi.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività imprenditoriali, nel rispetto delle disposizioni in tema di distanziamento sociale e delle altre disposizioni, relative alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti, la Commissione Straordinaria, con specifici provvedimenti, potrà, ricorrendone le condizioni, introdurre ulteriori benefici, anche di natura non finanziaria, per le microimprese operanti nel territorio di San Cipirello.

2. Per quanto nel presente regolamento non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga che dovrà essere disposta con apposita deliberazione, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria.